

TUS

Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi

Quando è necessaria/Note


Certifico S.r.l. – IT

ID 11544 | 06.10.2020

Il presente Documento intende fornire un quadro articolato per i criteri normativi/altro che possono implicare, ai sensi del **D. Lgs. 81/2008** (Art. 29 c.3 e altri vedi a seguire), un **Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi** (Art. 28) e conseguente **rielaborazione del DVR** (Art. 17).

L'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR), non è previsto dal **D. Lgs. 81/2008** secondo una frequenza predefinita, ma solo, come si vedrà a seguire all'art. 29 comma 3 del **D. Lgs. 81/2008**, tradotto, ed in generale, se sono **"individuati/introdotti nuovi rischi o modifica a quelli già valutati in relazioni alle mansioni previste"** (si veda il dettato completo dell'Art. 29 comma 3).

Per altro, in merito ai rischi da agenti fisici, cancerogeni o mutageni e biologici, sono stabilite **specifiche cadenze massime per una nuova/aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR**, indipendentemente dalla presenza di nuovi rischi o modifiche a quelli già valutati.



In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare il documento valutazione rischi elaborando il documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, salvo immediata evidenza degli adempimenti di cui all'Art. 28 comma 3bis.

Un eventuale cambio di sede o l'apertura di una sede distaccata, vengono invece considerati come una modifica (All'art. 29 comma 3) e richiedono quindi una revisione entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

D. Lgs. 81/2008

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il **datore di lavoro** non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'**articolo 28**;
- b) la designazione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** dai rischi.

D. Lgs. 81/2008 / Nuova impresa

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'**articolo 17**, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei **luoghi di lavoro**, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la **salute** dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'**accordo europeo dell'8 ottobre 2004**, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal **decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'**articolo 89**, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'**articolo 6**, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'**articolo 17**, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'**articolo 53**, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'**articolo 53**, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del **datore di lavoro**, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del **medico competente**, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di **prevenzione**;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'**articolo 17**, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del **rischio**;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata **formazione** e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla **valutazione dei rischi** contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della

propria attività.

Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'**Inail**, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'**Inail** e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A. Valutazione su modifiche generali

All'art. 29 comma 3 del è riportato brevemente che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nel caso di:

- modifiche del processo produttivo
- organizzazione del lavoro
- al grado di evoluzione della tecnica prevenzione / protezione
- infortuni significativi
- risultati della sorveglianza sanitaria

D. Lgs. 81/2008

Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il **datore di lavoro** effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'**articolo 17**, comma 1, lettera a), in collaborazione con il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** e il **medico competente**, nei casi di cui all'**articolo 41**.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.

3. La **valutazione dei rischi** **deve essere immediatamente rielaborata**, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della **salute** e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della **prevenzione** o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della **sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

A1. Esempi previsti per l'aggiornamento del DVR

Nuovi lavoratori, mansioni / nuovi incarichi nell'organigramma sicurezza, prevedono un aggiornamento della Valutazione dei rischi e/o quantomeno una "rilettura" del relativo DVR.

Se è cambiata la figura del DL, si deve procedere a valutare nuovamente i rischi e ad elaborare il relativo DVR (VR obbligo indelegabile del datore di lavoro del DL - Art. 17)

Se è cambiata denominazione dell'azienda (che è un contenuto normativamente previsto per il DVR), occorrerà procedere quantomeno all'aggiornamento o, se del caso, ad una nuova redazione dello stesso e questo anche se, nella sostanza, i rischi dovessero rimanere invariati.

Se è aggiunta una macchina al ciclo produttivo occorrerà procedere all'aggiornamento del DVR.

Nel caso di lavoratrici che entrano in stato di gravidanza (aggiornamento mansione/altro).

Nuove sostanze pericolose / nuovi limiti di esposizione

Nuove/aggiornamento Norme tecniche / Buone prassi /Linee guida utilizzate per la VR

B. Valutazione a scadenza temporale

AGENTI FISICI (art.181 c.2) / **cadenza almeno quadriennale**

- esposizione al rumore
- esposizione a vibrazioni
- esposizione a campi elettromagnetici
- esposizione a radiazioni ottiche artificiali

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (art.236 c.5) / **trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata**
 BIOLOGICI (art.271 c.3) / **trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata**

D. Lgs. 81/2008 / Agenti fisici

Art. 181. Valutazione dei rischi

2. La **valutazione dei rischi** derivanti da esposizioni ad agenti fisici **è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale**, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della **sorveglianza sanitaria** rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del **rischio**.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'**articolo 28**, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

D. Lgs. 81/2008 / Agenti cancerogeni e mutageni

Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'**articolo 235**, il **datore di lavoro** effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'**articolo 17**.

...

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

D. Lgs. 81/2008 / Agenti biologici

Art. 271. Valutazione del rischio

1. Il **datore di lavoro**, nella valutazione del **rischio** di cui all'**articolo 17**, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'**agente biologico** e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un **pericolo** per la **salute** umana quale risultante dall'**allegato XLVI** o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'**articolo 268**, commi 1 e 2;
- b) dell'**informazione** sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un **lavoratore**, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul

rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

B.1. Valutazione su modifiche specifiche

D. Lgs. 81/2008 / Protezione da agenti chimici

Art. 223. Valutazione dei rischi

...

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione

...

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

D. Lgs. 81/2008 / Amianto

Art. 249. Valutazione del rischio

...

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

C. Valutazione su aggiornamento/nuove norme tecniche

Ove non è specificata una periodicità di aggiornamento della valutazione dei rischi si può far riferimento a:

- Norme tecniche (norme di buona tecnica/stato dell'arte)
- Buone prassi
- Linee guida INAIL/Ministeri/Regioni approvati CSR
- Linee guida del Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione.
- Altro

Eventuali aggiornamenti di norme tecniche (Art. 2. Definizioni) riportate contesto del [D.Lgs. 81/2008](#), essendo le stesse "norme di buona tecnica" e/o "stato dell'arte", potrebbero evidenziale un aggiornamento della Valutazione dei Rischi e del DVR.

[D. Lgs. 81/2008](#) / [Norme tecniche](#) / [Buone Prassi](#) / [Linea guida INAIL](#)

Art. 2. Definizioni

...

u) "**norma tecnica**": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) "**buone prassi**": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)(2), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) "**linee guida**": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Eventuali aggiornamenti/nuove norme tecniche (Art. 2. Definizioni) riportate nel [D.Lgs. 81/2008](#), e/o applicate per la Valutazione dei Rischi, essendo le stesse "norme di buona tecnica" e/o "stato dell'arte", potrebbero prevedere un aggiornamento della Valutazione dei Rischi e del DVR.

C.1 Esempio di riferimento alle norme tecniche / buone prassi / linee guida

D. Lgs. 81/2008 / Norme tecniche / Buone Prassi / Linea guida INAIL - **Attrezzature di lavoro**

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

...

D. Lgs. 81/2008 / Norme tecniche / Buone Prassi / Linea guida INAIL - **MMC**

Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

D. Valutazione su aggiornamenti normativi

Aggiornamento della Valutazione dei rischi potrebbe essere necessaria per aggiornamento modifiche di atti collegati al [D. Lgs. 81/2008](#)

ES.

- Nuovi decreti di modifica TUS
- Nuove sostanze pericolose

E. Alcune Sentenze / Download articolo ID 11544

[Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 3213 del 23 gennaio 2019](#)

“Il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, **deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008**, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i DPI”.

[Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 39283 del 30 agosto 2018](#)

“Scoppio nella fabbrica di vernici e morte di quattro operai. **Valutazione dei rischi e obbligo di periodico aggiornamento del DVR**”.

[Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 29497 del 09 marzo 2018](#)

“Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, **deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008**, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253)”.

[Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 6121 dell'8 febbraio 2018](#)

“Il Documento di Valutazione dei Rischi “è **uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori**. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provvedere, non solo ad **individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica**, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma **anche di provvedere al suo aggiornamento** (così Sez. U., n.38343 del 24/04/2014, Rv.261109).”

[Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 4706 del 31 gennaio 2017](#)

“La valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro.

Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto”.

Fonti:

[D. Lgs. 81/2008](#)
www.tussl.it

Collegati

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)
[Guida stesura DVR](#)
[DVR: Il Programma di miglioramento](#)
[D.Lgs. 81/2008: Modello di verbale di sopralluogo RSPP](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
1.0	05.05.2023	Aggiornati articoli e link www.tussl.it Aggiornamento esempi Aggiunto Cap. C.1
0.0	06.10.2020	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
 ©Copia autorizzata Abbonati
 ID 11544 | 05.05.2023
 Permalink: <https://www.certifico.com/id/11544>
[Policy](#)

